

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini;  
Vista l'istanza, avanzata in data 02/11/2021, assunta al prot. ARR 13646 e successive integrazioni acquisite al prot. ARR 14279 del 12/11/2021, con la quale la società Frittelli Maritime Group s.p.a. (C.F./P.I. 01023760422) ha interposto domanda di rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. relativamente al capannone industriale n. 4 situato all'interno del complesso "ex Tubimar", per una superficie coperta di mq 3.118,00, allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione di merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco, nonché ogni attività accessoria, funzionale e connessa, incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà per anni 4 (quattro);  
Visto l'Avviso di pubblicazione della suddetta istanza ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ostenso in data 16/11/2021;  
Vista l'istanza concorrente, pervenuta nei termini stabiliti nel sopra indicato avviso per la presentazione di eventuali opposizioni o domande concorrenti, trasmessa dalla società Ferretti S.p.a. – C.F./P.I. 04485970968, acquisita al prot. ARR 15834 del 14/12/2021, relativa ai capannoni nn. 2, 3 e 4 situati all'interno del complesso "Ex Tubimar" da destinare ad attività di cantieristica navale per la durata di anni 4(quattro), rinviando ad un progetto di riqualificazione generale dei suddetti manufatti già in precedenza proposto a questo Ente con nota prot. ARR 10078 del 02/08/2021, denominato progetto "Atlantide", già ritenuto non assentibile con nota prot. PAR 7182- 04/10/2021 ;  
Vista la ulteriore domanda concorrente, pervenuta nei termini stabiliti nel sopra indicato avviso, interposta dalla Società ASE – Adriatic Services Enterprise s.r.l., C.F./P.I. 01489270429, assunta al prot. ARR. 15848 del 15/12/2021 con la quale la società ha domandato il rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. avente ad oggetto il capannone industriale n. 4 situato all'interno del complesso "ex Tubimar" allo scopo di esercitare attività di deposito e movimentazioni merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco e viceversa; nonché ogni attività accessoria funzionale e connessa incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà per la durata di anni 4(quattro)  
Vista la nota PAR 3941 del 30/05/2022, con cui questo Ente ha assegnato alla società Ferretti S.p.a. termine per rimodulare la propria domanda al fine di renderla compatibile con l'avviso sopra richiamato limitatamente al solo capannone n. 4 con espunzione di altri manufatti al fine di un esatto e puntuale confronto concorrenziale, rimasta priva di riscontro;  
Vista la Delibera n. 34/2022 del 26.07.2022 del Comitato di Gestione con cui l'Organo ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura comparativa;  
Vista la nota PAR 5686 del 29/07/2022 con cui è stata avviata la procedura comparativa ed è stato trasmesso il disciplinare di gara ai due operatori concorrenti;  
Vista la nota recante prot. PAR 6868 del 12/09/2022 con la quale questa Autorità ha riscontrato la richiesta di chiarimenti avanzata dalla società ASE s.r.l. assunta al prot. ARR 11423 del 09/09/2022  
Visto il Decreto presidenziale n. 156/2022 del 19/09/2022 recante nomina della Commissione Giudicatrice;  
Visti i verbali di procedura di seduta pubblica e di seduta riservata recanti nn.1, 2 e 3, concernenti le operazioni valutative compiute in occasione della sessione del 03/10/2022, nonché recanti proposta di aggiudicazione a favore della Società Frittelli Maritime Group S.p.a. (C.F./P.IVA 01023760422), corrente in Lungomare Vanvitelli n. 18 (AN);  
Vista la delibera del Comitato di Gestione n.57 del 27/10/2022 ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge 84/1994;  
Visto il Decreto presidenziale n. 207/2022 del 04/11/2022 recante aggiudicazione definitiva della procedura comparativa relativa alla concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. di un'area d.m. su cui insiste un manufatto dello Stato (identificato quale capannone industriale n. 4, situato all'interno del complesso "ex Tubimar" a favore della Società Frittelli Maritime Group S.p.a. (C.F./P.IVA 01023760422), con l'obbligo di corrispondere un canone annuale pari ad euro 118.805,15;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità acquisito al prot. n. PAR-15576 del 15/12/2022;  
Vista la nota prot. U 15780 del 19/12/2022 con la quale questa Autorità ha richiesto gli adempimenti necessari per la sottoscrizione della presente licenza;  
Vista la documentazione integrativa assunta al prot. n. E 1020 del 18/01/2023e al prot. E 1385 e 1416 del 25/01/2023;  
Visto l'avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'importo di € 118,805,15 richiesto con atto di accertamento n. 00-258/22 del 19/12/2022, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;  
Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza n. 2370232 emessa dalla società CO.FA.CE s.a. di importo pari ad euro 250.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

- 8) È a carico del soggetto concessionario l'adozione di ogni misura preventiva necessaria per impedire che, dalle merci in deposito e dai mezzi d'opera impiegati negli spazi ad oggetto della Concessione, possano verificarsi improprie immissioni di sostanze contaminate liquide o polverose nel locale sistema di gestione delle acque meteoriche o verso gli spazi confinanti comuni o di altrui competenza.
- 9) Il soggetto concessionario dovrà valutare, anche per il tramite di tecnici adeguatamente qualificati, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio ravvisabili nelle attività svolte.
- 10) Sono in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti.
- 11) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione. Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione di impegno all'assunzione di 5(cinque) lavoratori entro 3 (tre) mesi dal rilascio del titolo con contratto di lavoro a tempo pieno della durata non inferiore a 36 mesi come da dichiarazione di gara Modello 3 – Busta b) offerta tecnica e che saranno impiegati in via prioritaria nelle attività svolte nel sito oggetto della concessione e non altrimenti indicati per altre procedure per le quali sono stati assentiti titoli concessori. Il concessionario accetta la penale nella misura del 5% del canone annuo per la mancata assunzione del personale, entro i primi 3(tre) mesi di vigenza della concessione, per ogni unità in meno rispetto a quelle dichiarate, con esclusione di compensazione tra i singoli anni. La penale così determinata sarà applicata decorsi i primi 12 mesi di concessione e per tutta la durata residua della stessa, fermi gli adeguamenti ISTAT previsti.
- 14) Il concessionario ha presentato in sede di gara una dichiarazione recante i traffici portuali totali direttamente connessi alla attività svolta, in tonnellate, espresse in modo distinto per i primi tre anni di concessione, nei seguenti termini: 1° anno 40.000 tonn.; 2° anno 50.000 tonn.; 3° anno tonn. 80.000; per totali tonn. 170.000, di cui alla dichiarazione di gara Modello 3 – Busta b). Il concessionario accetta la penale nella misura del 10% del canone annuo, da applicarsi distintamente per ciascun singolo anno di mancato rispetto della quantità di tonnellate annue dichiarata, con esclusione di compensazione tra i singoli anni. La penale sarà applicata dopo la fine di ciascun anno, sul canone dell'anno appena concluso. La penale così determinata resta valida per tutta la durata residua della concessione, salvo eventuali ulteriori penali da applicarsi negli anni successivi con esclusione di compensazione tra diversi anni e salvo adeguamento Istat previsto.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento del bene assentito in concessione.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 17) Il presente titolo è rilasciato sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., essendo decorsi i termini previsti dopo la richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR ANUTG\_Ingresso\_0120667\_20221014: nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, il concessionario decadrà dal presente titolo e da tutti i benefici ad esso riconnessi, senza diritto ad alcun indennizzo e/o ristoro e/o risarcimento comunque denominato.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Dott. Alberto Rossi

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa recati, da parte del concessionario, il quale dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo: [frittellimaritime@pec.fedespedi.it](mailto:frittellimaritime@pec.fedespedi.it)  
Ancona, addì 01/02/2023

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Dott. Alberto Rossi

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il  
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di  
Ancona il 06/02/2023 al n° 34 serie 7  
con l'esenzione di euro 9'678,47  
L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini



Vista la polizza assicurativa per i rischi incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali n. 420122577/00001 emessa in data 16/01/2023 dalla società Generali Italia S.p.A. comprensiva della partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 e vincolo a favore di questa Autorità di sistema ;

Vista la polizza n. 380541383 emessa in data 04/02/2019 dalla Società Generali S.p.A. per un importo assicurato RCT-RCO di euro 3.500.000,00 unico;

Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A PR\_ANUTG\_Ingresso\_0120667\_20221014 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis ibidem con apposizione di condizione risolutiva;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;

Visti gli atti d'ufficio;

### CONCEDE

Alla Società **Frittelli Maritime Group S.p.A.**

codice fiscale **01023760422**

**di occupare un'area demaniale marittima su cui insiste un manufatto dello Stato (n.171 del Reg. Mod. 23/D1), identificato quale capannone industriale n. 4, situato all'interno del complesso "ex Tubimar", ubicato nell'ambito portuale di Ancona, via del Lavoro n. 6, catastalmente individuato al foglio n. 11 part. 2 sub 46, per una superficie coperta di mq 3.118,00 allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione di merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco, nonché ogni attività accessoria, funzionale e connessa, incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà, per la durata di 4 anni e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: canone dovuto anno 2023 = € 118.805,15, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio da determinarsi ai sensi della Circolare del Ministero vigilante n. 2 del 30/12/2022. Il canone, determinato ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, sarà rivalutato per gli anni successivi in base all'indice ISTAT comunicato con Circolare dal Ministero vigilante.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48**, decorrenti dalla data di sottoscrizione fino al **31/01/2027**, fatta salve eventuali proroghe previste ai sensi di legge.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.


La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.


- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) le attività dedotte nel titolo demaniale in oggetto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, tutela ambientale, prevenzione degli incendi, salute e sicurezza fisica dei lavoratori
- 5) Ai fini della prevenzione degli incendi, provvederà il soggetto concessionario a progettare, a realizzare ed a mantenere continuamente in corretta e regolare efficienza gli impianti ed i dispositivi di prevenzione e protezione, nonché al conseguimento di ogni titolo autorizzativo, ciò per quanto necessario in relazione alla natura ed all'entità delle attività previste nell'esercizio della Concessione demaniale, attuando altresì ogni connessa misura di prevenzione, il tutto conformemente alle specifiche disposizioni normative del caso (D.M. 10/03/1998, D.M. 03/08/2015, D. Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 37/2008, D.M. 07/08/2012, D.M. 20/12/2012, D.P.R. n. 151/2011, ogni altra vigente norma della materia). Al riguardo, si dovrà tenere conto anche delle attività presenti nelle confinanti unità immobiliari – sia interne che esterne – del complesso immobiliare in argomento, in merito alle quali, anche per il tramite di questo Ente, dovranno essere quindi acquisite le notizie specifiche presso i rispettivi soggetti gestori
- 6) Parimenti, ai fini della prevenzione incendi, il soggetto concessionario, tenendo conto che presso il complesso immobiliare oggetto della chiesta concessione demaniale non è presente alcun dispositivo comune di prevenzione o protezione contro il rischio da incendio, provvederà a quanto segue:
  - a. effettuare la valutazione dei rischi di incendio ai sensi degli artt. 17 e 46 del D. Lgs. n. 81/2008, dando comunicazione dei relativi esiti a questo Ente;
  - b. effettuare la valutazione dei rischi di esplosione ai sensi degli artt. 17 e 290 del D. Lgs. n. 81/2008, dando comunicazione dei relativi esiti a questo Ente;
  - c. definire se la propria attività ad oggetto della Concessione demaniale è soggetta o meno ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, dandone comunicazione a questo Ente;
  - d. dar corso a tutte le procedure previste dalla legge nel caso di positivo riscontro alla valutazione di cui al precedente punto;
  - e. nomina degli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in numero adeguato alla tipologia nonché all'entità ed all'organizzazione delle attività ad oggetto della Concessione demaniale (i nominativi di tali addetti nonché i rispettivi recapiti telefonici dovranno essere comunicati a questo Ente);
  - f. provvedere costantemente alla formazione ed all'informazione aggiornata per gli addetti di cui al precedente punto;
  - g. comunicare tempestivamente a questo Ente ogni eventuale criticità che, dipendente dalle proprie attività o comunque riguardanti queste ultime, possa interessare in qualsiasi modo anche gli spazi od i beni comuni o di altrui competenza del complesso immobiliare ove ricade la Concessione demaniale;
  - h. comunicare tempestivamente a questo Ente ogni variazione significativa delle proprie attività o delle informazioni inerenti quanto sopra;
  - i. provvedere tempestivamente alla disattivazione o comunque alla messa in sicurezza di qualunque spazio od impianto che, rientrando nella propria gestione esclusiva, anche in maniera impreveduta, venga a costituire pericolo imminente per la salute o la sicurezza fisica delle persone;
  - j. rendere a disposizione di questo Ente copia della documentazione inerente quanto sopra, ivi inclusi gli atti autorizzativi eventualmente ricorrenti in materia di prevenzione incendi ed i relativi progetti, nonché i progetti e le dichiarazioni di conformità ex lege degli impianti di prevenzione e protezione o comunque rilevanti ai fini dell'antincendio (impianti di produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di deposito, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione degli ambienti; deposito, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti, comprese le relative opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione degli ambienti; impianti di riscaldamento e climatizzazione, di refrigerazione, comprese le relative opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione degli ambienti; sistemi di estinzione o controllo di incendi od esplosioni a funzionamento automatico o manuale; sistemi di rilevazione dei fumi o del calore; sistemi di rilevazione gas; sistemi di segnalazione incendio ed allarme);
  - k. rendersi disponibile, anche con il proprio personale dipendente e con le dotazioni impiantistiche di propria esclusiva gestione, alle esercitazioni collettive che venissero organizzate da questo Ente per l'intero complesso immobiliare in cui ricade la Concessione demaniale.
- 7) In ogni caso, all'interno del padiglione, è vietato l'esercizio di attività a rischio di incendio rilevante, ovvero soggette a notifica e/o rapporto di sicurezza di cui agli artt. 13 e 15 del D. Lgs. n. 105 del 26/06/2015 (Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incendi rilevanti connessi con sostanze pericolose), salvo specifiche valutazioni ed autorizzazioni da rilasciarsi a cura di questo Ente a valle degli specifici iter autorizzativi di legge.



ELABORATO PLANIMETRICO COMPLESSO "EX TUBIMAR ANCONA s.p.a."  
PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE AREA 4 di 3112 mq. scala 1:2000



PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE AREA 4 di 3112 mq. scala 1:1000



IDENTIFICAZIONE AREA

